



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.10.2024, n. 28

Indice generale

Comune di Rovereto.....	
Art. 1 - Contenuto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Criteri generali.....	4
Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	4
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo contraddittorio preventivo.....	5
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto di accertamento.....	6
Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di atto di accertamento già preceduto da invito al contraddittorio preventivo.....	7
Art. 8 Conclusione del procedimento.....	7
Art. 9 - Effetti della definizione.....	8
Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.....	8
Art. 11 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Il Regolamento costituisce raccordo con l'Istituto del Contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della legge n. 212/2000 come disciplinato dal Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza del Comune di Rovereto, che di seguito saranno indicate genericamente come "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni delle legge vigenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti tributari di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui, per la determinazione della base imponibile, non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere dell'ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'Istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della L. n. 212/2000.

Art. 3 – Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune è nominato dalla Giunta comunale, ed individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione del tributo. Qualora non si proceda alla designazione di cui al paragrafo precedente, le relative funzioni rimangono in capo al Dirigente del Servizio competente. Il Comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o

impedimento, anche temporaneo. Il funzionario responsabile può essere individuato anche da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997.

2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6bis della L n. 212/2000, del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei successivi articoli di questo Regolamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'Istituto del contraddittorio preventivo ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'ufficio;
2. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che l'ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
5. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo Istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3bis del D.Lgs. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

**Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti
non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo**

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, **entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto** innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.
3. L'istanza del contribuente può essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente/ufficio competente in materia tributaria oppure mediante consegna diretta all'ufficio competente o inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di **sospendere** per un periodo di **90 giorni** dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'Istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento ed a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.
7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante munito di delega in qualità di procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta

rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente o dal rappresentante delegato, acquisendo agli atti del procedimento copia della procura e delle motivazioni addotte.
12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.L.vo n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

**Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito
di invito al contraddittorio preventivo
prima dell'emissione dell'atto di accertamento**

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico **entro 30 giorni** dalla notifica dello schema di atto.
3. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 2 non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente.
4. L'istanza di accertamento con adesione produce gli effetti di sostituire tale istituto a quello del contraddittorio preventivo iniziato con la notifica dello schema di atto, attivando un procedimento analogo a quanto indicato dal precedente art. 4, anche se su iniziativa del contribuente.
5. L'ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 8.

**Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito
di atto di accertamento già preceduto
da invito al contraddittorio preventivo**

1. Alternativamente alla previsione di cui all'art. 6, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione **entro 15 giorni** dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono **sospesi per 30 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 8.

Art 8- Conclusione del procedimento

- 1) A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
- 3) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito **entro venti giorni** dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.
- 4) Il contribuente che ha aderito all'accertamento per una somma superiore ad € 1.000,00 può richiedere con lo stesso atto la rateizzazione del pagamento secondo le seguenti modalità:
 - a) la durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;
 - b) la ripartizione del debito è concessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a € 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 5) Il piano di rateazione è autorizzato dal Funzionario responsabile del tributo e l'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3.
- 6) In caso di pagamento rateale. le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze indicate nel piano di rateazione autorizzato dal Funzionario responsabile del tributo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
- 7) La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.
- 8) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.
- 9) L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.
- 10) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 11) Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.

- 12) Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Art.-9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente rende inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Le sanzioni scaturenti dall'omesso o inferiore versamento entro i termini di pagamento dei tributi nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e si applica a tutti i provvedimenti di accertamento emessi dopo tale data. Dalla medesima data è abrogato il regolamento Accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 17/12/1998 e s.m. e i..